

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione con riferimento ai fatti sui quali sono basate le misure restrittive.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che le misure restrittive costituiscono contromisure illegittime ai sensi del diritto internazionale consuetudinario.

Ricorso proposto il 29 gennaio 2018 — Tsapakidou/Corte di giustizia

(Causa T-66/18)

(2018/C 134/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Argyro Tsapakidou (Berlino, Germania) (rappresentante: E. Kleani, avvocato)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Corte di giustizia del 23 novembre 2017 (numero di riferimento 20173939) di rigetto dell'offerta della ricorrente presentata riguardo al bando di gara 2017/S 002-001564 per traduttori freelance di lingua greca;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola i principi generali del diritto dell'UE, secondo cui gli atti amministrativi devono essere sufficientemente motivati e riportare i principi su cui si basano. Detta decisione non soddisfa i criteri summenzionati. La ricorrente sostiene, in particolare, che la motivazione fornita dalla convenuta era insufficiente alla luce dell'articolo 4.3.1. del capitolato d'onori. Le informazioni fornite alla ricorrente, inoltre, non le hanno permesso di valutare la validità del risultato ottenuto nella prova di traduzione in questione. Essa non disponeva di informazioni sulle linee guida di valutazione o sui criteri in base dei quali la decisione impugnata è stata adottata.

Ricorso proposto il 9 febbraio 2018 — CN / Parlamento

(Causa T-76/18)

(2018/C 134/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CN (rappresentanti: C. Bernard-Glanz e A. Tymen, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile presente ricorso;
- ingiungere al convenuto di produrre le conclusioni del Comitato APA, i resoconti delle deposizioni dei testimoni sentiti dal Comitato APA e il fascicolo trasmesso al Presidente del Parlamento europeo in forza dell'articolo 10 della regolamentazione interna del Comitato APA;

- annullare la decisione impugnata e, nei limiti del necessario, la decisione che respinge il reclamo;
- condannare il convenuto a pagare EUR 68 500 a risarcimento dei diversi danni morali subiti dal ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell'articolo 25 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») e dell'obbligo di motivazione, del principio di buona amministrazione, del diritto di essere sentito e dei diritti della difesa, nonché del dovere di sollecitudine, da cui sarebbe viziata la decisione impugnata nella specie, cioè la decisione del Parlamento europeo di respingere la domanda di assistenza della parte ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, sulla violazione dell'articolo 31 della Carta, dell'articolo 12 bis dello statuto, dell'articolo 24 dello statuto e del dovere di sollecitudine.

Ricorso proposto il 12 febbraio 2018 — VE / ESMA

(Causa T-77/18)

(2018/C 134/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: VE (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

Convenuta: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- annullare il rapporto informativo relativo alla parte ricorrente del 2016, nella parte in cui le prestazioni della medesima sono qualificate come «insoddisfacenti»;
- inoltre, ed ove necessario, annullare la decisione dell'ESMA del 6 novembre 2017 che respinge il ricorso della parte ricorrente;
- ordinare il risarcimento del danno morale sofferto dalla parte ricorrente, quantificato equitativamente in EUR 10 000; e
- ordinare il rimborso di tutte le spese sostenute dai suoi avvocati per il presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su un'eccezione d'illegittimità in quanto l'ESMA ha adottato le Linee guida sulla valutazione senza averle previamente sottoposte al Comitato del personale conformemente all'articolo 110 dello Statuto dei funzionari.